PROVINCIA DI LECCE | U
Protocollo N.0048684/2021 del 24/11/2021

PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Ufficio Gestione Valutazioni Ambientali

Prot. n° del
Risp. a Nota
Allegati:
Resp. del proc.: *Dott. Giorgio Piccinno*
Tel.: *0832/683750*
PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

Lecce, data del protocollo

Inviata via PEC a:

GALA.SA S.r.l.	*galasasrl@pec.it*
COMUNE DI GALATINA	*suap.le@cert.camcom.it* *protocollo@cert.comune.galatina.le.it*
ARPA PUGLIA	*dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*
ASL LECCE SISP	*dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it*
ASL LECCE SPESAL	*spesalnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it*
COMANDO PROV.LE VV.F.	*com.lecce@cert.vigilfuoco.it*
REGIONE PUGLIA	*serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it*
AGER PUGLIA	*protocollo@pec.ager.puglia.it*
ARO LE/5	*ambiente.edilizia.corigliano.le@pec.rupar.puglia.it*
ARO LE/6	*protocollo@pecnardo.it*

A:

GALA.SA. S.r.l.

COMUNE DI GALATINA
Sportello Unico Attività Produttive

ARPA PUGLIA
Dipartimento Provinciale

ASL LECCE NORD
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

ASL LECCE NORD
Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO – LECCE

E, p.c. a:

REGIONE PUGLIA
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche

AGER PUGLIA

A.R.O. LE/5

A.R.O. LE/6

Oggetto della PEC a suap.le@cert.camcom.it:
" Trasmissione pratica n. 05098760753-22122020-1622 - SUAP 2159 - 05098760753 GALA.SA. S.R.L. "

OGGETTO: Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, di una stazione per la trasferenza della frazione organica da rifiuto solido urbano-FORSU, da ubicarsi in territorio del Comune di Galatina (LE), alla Strada provinciale n. 362.
Proponente: GALA. SA. S.r.l. (C.F. 05098760753), Via S.S. Crocefisso, 12 – Taurisano (Lecce).
***Trasmissione verbale lavori di Conferenza dei Servizi e convocazione seduta conclusiva*.**

Con riferimento al procedimento di A.U. in oggetto si trasmette l'allegato verbale della seduta della Conferenza di Servizi tenutasi, in modalità videoconferenza, il giorno 23/11/2021. La prossima riunione della Conferenza è fissata per il giorno **02/02/2022**, alle ore **10,00**.

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in adempimento delle misure in materia di contenimento del contagio la suddetta riunione si terrà, secondo quando comunque consentito in via generale dall'art 14 ter della L. n. 241/90, in Videoconferenza, tramite la piattaforma "webex", collegandosi al link:

https://provincialecce.webex.com/provincialecce-it/j.php?MTID=mf5ee2598f082064b2c58880797a6451c

Il Dirigente del Servizio
Avv. Antonio Arnò

P.O. "Gestione Valutazioni Ambientali"
Dr. geol. Giorgio Piccinno

Conferenza dei Servizi

(indetta ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006 e successive modifiche)

Nell'ambito di procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, per un progetto di realizzazione e gestione di una "stazione di trasferenza" per il trattamento di frazione organica da rifiuti solidi urbani, su area insistente in Comune di Galatina, attivato su istanza di GALA.SA. S.r.l., società con sede legale in Taurisano, il giorno 23/11/2021, si è riunita, giusto preavvviso di cui alla nota prot. n. 44145/2021, la Conferenza di Servizi che la Provincia di Lecce ha indetto al fine di acquisire e valutare tutti gli elementi relativi alla compatibilità del seguente progetto con le esigenze di salvaguardia della salute umana, dell'ambiente e del territorio.

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in adempimento delle misure in materia di contenimento del contagio introdotte dalle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 18/10/2020 e successivi, la riunione si è svolta, secondo quando comunque consentito in via generale dall'art 14 ter della L. n. 241/90, in Videoconferenza, mediante idonea piattaforma. E' stata consentita la partecipazione in presenza del Proponente, in ragione di oggettive difficolta di connessione alla rete web.

La Conferenza è presieduta dal Dirigente del Servizio, Avv. Antonio Arnò.

Per il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale sono presenti i funzionari dr. Salvatore Francioso e dr. Giorgio Piccinno.

I lavori sono avviati alle ore 10,15, dato atto della presenza di:

- GALA.SA. S.r.l.: geom. Sabato Daniele, legale rappresentante; ing. Andrea Mauro, progettista;
- ASL LECCE – SISP: dott.ssa Teresa Alemanno;
- ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: dott.ssa Gabriella Trevisi, ing. Riccardo Iennarelli;

e della assenza di:

- COMUNE DI GALATINA;
- ASL LECCE – SPESAL;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- REGIONE PUGLIA – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
- AGER PUGLIA;
- A.R.O. LE/5;
- A.R.O. LE/6.

In apertura di seduta il Presidente riassumi gli argomenti dibattuti nel corso della precedente seduta del 26/10/2021, conclusasi sostanzialmente con l'impegno, dei referenti del Comune di Galatina, alla assunzione di una determinazione definitiva sulla compatibilità del progetto con la pianificazione urbanistico-edilizia e sulla necessità di variante urbanistica, e della Provincia, al coinvolgimento ai lavori della Conferenza dei soggetti pubblici a vario titolo interessati alla gestione dei rifiuti (Comuni ricadenti negli ARO, Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, Agenzia territoriale per il servizio di gestione dei rifiuti - AGER).

Viene poi richiamata con nota - parere prot. n. 76796 dello 09/11/2021 con cui ARPA PUGLIA - DAP Lecce, ha espresso le valutazioni per quanto di competenza sulla proposta progettuale, formulando al contempo una nutrita serie di richieste di chiarimento/integrazione.

Per problemi legati alla trasmissione per via telematica tale nota non risulta recapitata alla società proponente; i referenti della Agenzia regionale assicurano che si provvederà al suo tempestivo reinoltro.

È portato all'attenzione degli intervenuti che il Proponente ha trasmesso, in relazione alla assentibilità del progetto della stazione di trasferenza, per il profilo edilizio-urbanistico, un parere pro-veritate, a firma di avvocato, recante data 22/11/2021, acquisito agli atti della Provincia in data odierna al protocollo n. 48391/2021.

Sempre in data odierna, il Dirigente del Settore Territorio e Qualità Urbana del Comune di Galatina, arch. Miglietta, ha trasmesso in allegato ad email certificata, una nota-parere sull'intervento in oggetto, della quale il presidente provvede a dare lettura.

Nella email di trasmissione si chiarisce che la nota, indirizzata agli organi comunali istituzionalmente preposti all'assunzione dei provvedimenti di propria competenza, è da considerarsi endoprocedimentale, precisando che l'argomento sarà oggetto di discussione nel prossimo Consiglio Comunale, da tenersi nel mese di dicembre prossimo.

I referenti della società proponente, sulla scorta di un sommario esame del parere ARPA Puglia, si dichiarano disponibili a fornire i chiarimenti e le integrazione richieste, lamentando il mancato riscontro ad una richiesta di integrazione del testo del verbale della precedente seduta della Conferenza, inoltrata tramite email certificata, che il responsabile del procedimento asserisce di non aver ricevuto.

Viene chiamata ad intervenire la rappresentante della ASL Lecce, dottoressa Alemanno, la quale afferma che le integrazioni fornite con il documento del Proponente integrante il verbale della precedente seduta sono da ritenersi esaustive, fermo restando che la propria positiva valutazione del progetto resta subordinata al parare conclusivo di ARPA.

Il Presidente della conferenza, avvocato Arnò, preso atto delle intervenute nota-parere del Comune di Galatina e nota pro-veritate prodotta dal proponente, ritenuto di procedere ai necessari approfondimenti in conseguenza di quest'ultimo e di acquisire le valutazioni di competenza del Consiglio Comunale e del Settore Territorio e Qualità Urbana di Galatina alla luce dello stesso parere pro-veritate, prepone di stabilire:

- la data del 31/12/2021 quale scadenza per la consegna, da parte del proponente, delle integrazioni documentali;
- la medesima data quale termine ultimo per la acquisizione delle valutazioni del Consiglio Comunale di Galatina e del Settore competente sulla compatibilità urbanistica del progetto alla luce del parere legale;
- per le ore 10 del giorno 02/02/2022 la riunione conclusiva della Conferenza.

I partecipanti approvano tale calendario.

Alle ore 11,30 il Presidente chiude la seduta odierna, con l'avvertenza che le note sopra menzionate saranno pubblicate alla pagina web: **https://www.provincia.le.it/cds_galasa.**

Il Presidente della Conferenza
Avv. Antonio Arnò

Autorizzazione Unica (art. 208 D.Lgs. 152/2006) stazione di trasferenza frazione organica di rifiuto solido urbano-FORSU. Galatina, S.P. n. 362. Proponente GALA.SA. S.r.l. Conferenza dei Servizi del 23.11.2021. Parere. - [RIF.PROT.:55052/2021]

Mittente: protocollo@cert.comune.galatina.le.it
Destinatari: ambiente@cert.provincia.le.it
Inviato il: 23/11/2021 09.39.52
Posizione: ambiente@cert.provincia.le.it/Posta in ingresso

c.a. Dott. Antonio Arnò - Dirigente
c.a. Dott. Giorgio Piccinno - Responsabile del Procedimento

Con la presente si trasmette l'allegata nota-parere sull'intervento in oggetto, significando che la stessa è da considerarsi endo-procedimentale, trasmessa agli organi comunali istituzionalmente preposti all'assunzione dei provvedimenti di propria competenza.
In merito si precisa che l'argomento sarà oggetto di discussione nel prossimo Consiglio Comunale, da tenersi nel mese di dicembre p.v.
Cordiali Saluti

Arch. Nicola Miglietta
Dirigente Direzione Territorio e Qualità Urbana

Città di Galatina
Corso Umberto I, 40 - 73013 - Galatina (LE)
Tel. 0836.633.244 - 347.3799873
mail: miglietta@comune.galatina.le.it
pec: protocollo@cert.comune.galatina.le.it
web: http://ww.comune.galatina.le.it

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===
nota_parere_nov_2021_Marcato.pdf ( )
Segnatura.xml ( )
ricevuta.pdf ( )

PROVINCIA DI LECCE
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0048357/2021 del 23/11/2021
Firmatario: NICOLA MIGLIETTA

PROVINCIA DI LECCE | E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0048357/2021 del 23/11/2021
Firmatario: NICOLA MIGLIETTA

CITTÀ DI GALATINA

Provincia di Lecce

DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANA

C.F. 80008170757 - PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

****

Galatina, data del protocollo

Al Sindaco
Dott. Marcello P. AMANTE
SEDE

Agli Assessori
Avv. Cristina DETTÙ
Dott.ssa Loredana TUNDO

Oggetto: Autorizzazione Unica (art. 208 D.Lgs. 152/2006) stazione di trasferenza frazione organica di rifiuto solido urbano-FORSU. Galatina, S.P. n. 362. Proponente GALA.SA. S.r.l. Conferenza dei Servizi del 23.11.2021. Parere.

Con riferimento all'oggetto, facendo seguito a quanto già comunicato dai rappresentanti di questo Comune nella Conferenza dei Servizi del 25 maggio u.s., si riferisce quanto segue.

In relazione alla conformità urbanistica del progetto, trattandosi di valutazioni di esclusiva competenza dell'ente nella materia di governo della gestione del territorio, si precisa che la disciplina di cui all'art. 5.2.4 delle NTA del PUG, laddove ammette in tali aree anche la "discariche di rifiuti solidi e simili", si riferisce, evidentemente, a siti di rilevanza comunale, essendo chiara la prevalente destinazione delle aree tipizzate E3 ad attività connesse all'agricoltura: «*Sono aree destinate al mantenimento ed all'incremento della produzione agricola e delle attività ad essa connesse… nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 51 punto g) della L.R. n. 56/80… omissis*».

Nella fattispecie, invece, l'impianto proposto, per come riportato nell'elaborato "Relazione Tecnico Illustrativa", fa riferimento ad un potenziale bacino di utenza dato dai comuni ricadenti negli ambiti di raccolta ottimali ARO 5 e ARO 7 della provincia di Lecce, che comprendono ben 37 comuni (quasi il 40% del totale dei comuni della provincia), con una relativa popolazione di oltre 172.000 abitanti. Tale circostanza, evidentemente, esula dalla sfera di pianificazione comunale, essendo impossibile immaginare che la previsione del PUG approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 06.12.2005, abbia potuto considerare gli impatti dell'impianto oggi proposto sulle "previsioni strutturali" dello stesso strumento, in termini di impatti ambientali e di mobilità.

Peraltro, è evidente la portata provinciale degli impatti che l'impianto genera e, dal punto di vista della gestione dei rifiuti, risulta dirimente, a giudizio dello scrivente, che di tale procedimento sia investita in primis la Regione Puglia (ente competente alla programmazione e gestione degli impianti e dei relativi flussi).

Tornando all'ambito di competenza comunale, alla luce di quanto sopra esposto, è evidente che la proposta in oggetto comporta la necessità di una valutazione, da parte del competente organo (Consiglio Comunale), dell'opportunità di adottare ed approvare, con il procedimento di cui all'art. 12 della Legge Regionale 27.07.2001 n. 20, una variante alle previsioni del PUG vigente.

Sotto l'aspetto paesaggistico-ambientale, la presenza nell'immediato intorno dell'area di notevoli emergenze di edilizia rurale e del contesto generale del "paesaggio agrario", così come definito e tutelato nel vigente PPTR Puglia, rispetto al quale contesto il progetto non riferisce alcuna analisi di merito, costituisce ulteriore motivo ostativo all'insediamento dell'impianto, la cui realizzazione pregiudicherebbe lo scenario strategico che le Amministrazioni di Regione (con il PPTR) e il Comune (con il PUG) hanno inteso disegnare con gi strumenti di pianificazione vigenti per questa area, già connotata da un elevato tasso di compromissione della capacità di carico ambientale del territorio, per via della presenza di numerosi detrattori sia già esistenti che autorizzati e non ancora realizzati (impianto fotovoltaici, elettrodotti, aziende manifatturiere emissive).

Infine, deve considerarsi il notevole aggravio del carico di percorrenza della rete stradale di riferimento, che comporterebbe un notevole incremento del traffico di veicoli "pesanti" ed inquinanti in tutti i comuni interessati dagli attraversamenti, oltre alle problematiche connesse all'accesso all'impianto dalla SP. 362, che denotano ulteriori criticità dell'impianto di progetto nei riguardi della mobilità e dell'accessibilità (da strada provinciale ad alta intensità di traffico veicolare).

Il Dirigente

Arch. Nicola Miglietta

PROVINCIA DI LECCE
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0046210/2021 del 09/11/2021
Firmatario: ROBERTO BUCCI

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Trasmessa esclusivamente via PEC

Spett.li
Provincia di LECCE
Servizio Ambiente e Polizia Provinciale
ambiente@cert.provincia.le.it

ASL Lecce SISP
sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

ASL Lecce SPESAL
spesalnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI GALATINA
suap.le@cert.camcom.it

GALA.SA srl
galasasrl@pec.it

OGGETTO: GALA.SA. Srl (C.F. 05098760753)
Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di una stazione di trasferenza della frazione organica da rifiuto solido urbano – FORSU, da ubicarsi in territorio del Comune di Galatina (LE), alla strada provinciale n. 362. Trasmissione parere.
Rif. Convocazione CdS Provincia di Lecce prot. n. 44145 del 27.10.2021 (prot. ARPA n. 73843 del 27.10.2021).

Con riferimento alla Conferenza dei Servizi convocata per il **23.11.2021** dalla Provincia di Lecce, con nota richiamata in oggetto, si anticipano le osservazioni preliminari per gli aspetti di competenza della scrivente Agenzia e si allegano i pareri specialistici sotto indicati, nelle more della partecipazione alla suddetta conferenza.

La documentazione esaminata è quella pubblicata sul portale della Provincia di Lecce in data 13.04.2021 al seguente indirizzo: **https://www.provincia.le.it/cds_galasa/**

R1 - Relazione tecnico descrittiva e relative tavole

1. ***Potenzialità impianto*** (pag. 3/48): specificare meglio le casistiche in cui la stazione di trasferenza verrà utilizzata anche per lo stoccaggio temporaneo di massimo 400 t/a della frazione secca della raccolta differenziata (EER 200301). Quanto affermato "*SOLO QUANDO LA DISCARICA DI BACINO È CHIUSA PER PROBLEMI TECNICI*" non appare esaustivo e pertinente in quanto la tipologia di rifiuto indicata non può essere avviata in "*discarica*", ma è ordinariamente destinata ad appositi impianti di trattamento meccanico-biologico;

Codice Doc: 9E-2B-2E-97-9C-33-5D-53-A9-B9-2D-23-EF-92-6C-50-29-6E-12-F3
Documento firmato digitalmente da BUCCI ROBERTO il 09/11/2021. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

2. A pag. 4/48 si dichiara che "*L'INTERVENTO PER LA TRASFERENZA DELL'ORGANICO E/O non riciclabile, SARÀ TARATO PER LIMITARE LA LAVORAZIONE GIORNALIERA AL DI SOTTO DELLE 20 T/GIORNO*": si richiede di specificare che tale soglia è relativa al **rifiuto accettato in ingresso** quotidianamente, atteso che si tratta di "trasferenza" e non di lavorazione e che la soglia costituisce il limite di quantità giornaliera accettabile, superato il quale si renderebbe necessario un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA preliminare all'autorizzazione. Il rispetto della soglia giornaliera dovrà risultare sempre evidente dal registro di carico e scarico per il totale dei rifiuti in ingresso (FORSU e SECCO), allo stesso modo del **rispetto del quantitativo annuo** di ciascuna delle due tipologie di EER accettati (6.100 t/a per il 200108 e 400 t/a per il 200301);

3. Si rileva che da un confronto tra la Tav. 1 (*Inquadramento Territoriale e Altimetrico*) e i vari layout grafici proposti, non risulta sempre chiaro quali parti dell'area in questione saranno destinate alla realizzazione delle opere in progetto. Si ritiene pertanto necessario che le tavole allegate, in particolare la Tav. 3 (stato di fatto e di progetto e le tavole relative agli schemi impiantistici e di gestione dei reflui) vengano orientate rispetto ai punti cardinali e che vengano indicate chiaramente le perimetrazioni all'interno del lotto identificato dalla particella n. 88 del Fg. catastale n. 49. Si evidenzia altresì l'assenza nella Tav. 3 di progetto del posizionamento della barriera alberata prevista in relazione (pag. 41/48);

4. A tal proposito si evidenzia che la **destinazione urbanistica** dell'area riveste rilevanza formale nel procedimento in essere, in quanto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 c. 6 "*costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico*". Il proponente a pag. 5/48 dichiara che "*L'area dell'impianto ricade in zona E3 (tale zona è tipizzata per ospitare tale tipologia di impianto) del PRG del Comune di Galatina*": tale affermazione deve essere precisata sia con l'esatto riferimento allo strumento urbanistico del Comune (*PUG*), sia con la *definizione* della destinazione d'uso corrispondente alla zona E3, specificando se sia necessaria o meno la variante urbanistica per la tipologia di impianto da realizzare;

5. ***Gestione dei flussi dei rifiuti*** nell'impianto (schema tab. 1.3 pag. 10-11/48): si chiede di meglio specificare al punto 1 "Pesatura" le attività sinteticamente elencate nello schema, in rapporto alla tipologia di attività svolta (trasferenza);

6. ***Operazioni da autorizzare*** richieste (R12-R13), pag. 11/48 si chiede di dettagliare quali siano le *attività/lavorazioni* specifiche previste in *R12* per ciascuno dei due codici EER di rifiuto in ingresso. E' inoltre necessario specificare, per l'operazione *R13*, la capacità di stoccaggio istantaneo massima dell'impianto, con le relative modalità/aree di stoccaggio da indicare in planimetria: il quantitativo è indicato nella tabella a pag. 3/48, ma non nello specifico capitolo 9 pag. 34/48, e manca l'evidenza delle aree di stoccaggio per ciascuno dei due codici EER e la modalità gestionale nei casi di ingresso eccezionale del rifiuto EER 20.03.01;

Codice Doc: 9E-2B-2E-97-9C-33-5D-53-A9-B9-2D-23-EF-92-6C-50-29-6E-12-F3
Documento firmato digitalmente da BUCCI ROBERTO il 09/11/2021. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

7. ***Gestione dei colaticci*** (pag. 26/48): si chiede di specificare il criterio gestionale prescelto per l'avvio a smaltimento dei percolati raccolti nella cisterna stagna indicata in progetto (volume 15m3), per il deposito temporaneo ai sensi dell'art. 185 bis c. 2 lett. a) del D. lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Si approva inoltre quanto indicato nel PMC a pag. 19/22 (*acque sotterranee*), rispetto all'intenzione di dotarsi di apposito registro su cui annotare date, quantitativi di rifiuto liquido avviato a smaltimento e relativo n. FIR, si chiede però di inserire tale accorgimento nel paragrafo "*Rifiuti prodotti dall'impianto*" (pag. 17/22);

8. ***Orario di funzionamento*** dell'impianto: rendere coerente il numero di ore tra quanto riportato a pag. 4/48 (n. 3 ore) e quanto riferito a pag. pag. 27/48 (n. 5 ore).

R4 - Relazione Acque Meteoriche e Tavola 6

9. Si rileva che in Tav. 6 risulta non chiara la **sequenza di deflusso delle acque meteoriche** nelle relative sezioni impiantistiche di trattamento così come posizionate in planimetria; inoltre i pozzetti a monte dello scarico in trincea drenante (denominati S1 e S2 nel PMC) non sono individuabili in quanto privi di codifica e numerazione in legenda.
   In particolare, si rileva la mancata corrispondenza tra lo schema d'impianto raffigurato in planimetria e il sottostante "*schema di funzionamento dell'impianto di trattamento acque meteoriche*" che appare puramente teorico. In merito ai pozzetti fiscali di campionamento, inoltre, nello schema teorico si rileva la confluenza dal pozzetto delle acque di prima pioggia trattate al pozzetto di quelle di seconda pioggia a monte dello scarico: si ravvisa l'opportunità che tali punti di controllo consentano la possibilità di campionare separatamente le due tipologie di scarico per verificare il rispetto dei Valori Limite stabiliti. Si chiede di rettificare, realizzando dei pozzetti fiscali di campionamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia e di identificarli con la codifica corrispondente nel piano di monitoraggio e controllo. I punti di scarico al suolo dovranno anche essere identificati con apposita cartellonistica in situ con l'indicazione delle zone di rispetto come indicato dal R.R. n. 26/2013.
   Per quanto riguarda l'autorizzazione allo scarico, come già indicato nell'elaborato *R9 Piano di Monitoraggio e Controllo*, deve essere garantito, come previsto dall'art. 10 del R.R. n. 26/2013, il rispetto dei Valori Limite di emissione previsti dalla Tab. 4 all.5 Parte III del D. Lgs. n. 152/06, fermo restando il divieto di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo delle sostanze previste al punto 2.1 dello stesso all.5, la cui assenza dovrà essere certificata nei Rapporti di Prova degli autocontrolli;

10. Relativamente alle **terre e rocce da scavo** prodotte nell'ambito dei lavori di realizzazione delle opere in progetto, si rileva l'assenza di riferimenti espliciti alla gestione dei suddetti materiali escavati ed agli eventuali **adempimenti previsti dal DPR 13 giugno 2017, n. 120:** si richiede di integrare la documentazione presentata, specificando se la realizzazione delle opere in progetto

Codice Doc: 9E-2B-2E-97-9C-33-5D-53-A9-B9-2D-23-EF-92-6C-50-29-6E-12-F3
Documento firmato digitalmente da BUCCI ROBERTO il 09/11/2021. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

preveda adempimenti ai sensi del suddetto DPR ed in caso affermativo si chiede di produrre gli elaborati corrispondenti.

R9 - Piano di Monitoraggio e controllo

11. A pag. 7/22 e 15/22 (del pdf) si dichiara che il report annuale del monitoraggio sarà inviato al "*DAP Lecce e Arpa*": demandando alla determina autorizzativa dell'Autorità Competente (A.C.) Provincia di Lecce le prescrizioni sugli obblighi di comunicazione periodica del monitoraggio, si specifica che il DAP di Lecce è l'articolazione di ARPA territorialmente competente e che in ogni caso è l'A.C. il principale Ente a cui indirizzare le comunicazioni;
12. A pag. 12/22 si accenna al "riutilizzo delle acque di seconda pioggia a fini irrigui", senza però fare specifico riferimento alla vasca di accumulo destinata a tale scopo; si evidenzia, inoltre, che nella relazione R4 (impianto trattamento acque meteoriche) a pag. 37/39 il riutilizzo dalla vasca di 20m3 è previsto esclusivamente per la bagnatura del biofiltro. Si chiede di rendere coerenti i due elaborati;

13. Paragrafo "*Monitoraggio acque sotterranee*": il proponente prevede la "*realizzazione di apposito pozzo piezometro per il monitoraggio della falda all'interno di capannone*" e l'individuazione di due punti di campionamento delle acque sotterranee "*solo in casi emissioni eccezionali*"; non si concorda con quanto proposto e si ritiene che debba essere individuato almeno un pozzo in posizione significativa a valle dell'impianto, non all'interno del capannone, per il monitoraggio con frequenza annuale del rispetto dei Valori Limite previsti dalla Tab. 2 all. 5 Parte IV del D. Lgs. n. 152/06;

14. I Rapporti di Prova degli autocontrolli sulle matrici ambientali dovranno sempre essere provvisti di verbale di campionamento e giudizio di conformità.
    Si specifica infine che dovrà essere compilato, entro il 30 aprile di ogni anno, il **Catasto informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET)** relativamente alle emissioni in atmosfera prodotte (diffuse e convogliate).

Si allegano al presente parere, infine, le seguenti osservazioni delle UO specialistiche di ARPA Puglia :

1. Agenti Fisici note prot. n. 44888/2021 **(impatto acustico)** e prot. 40971/2021 **(controlli radiometrici)**;
2. Centro Regionale Aria nota prot. n. 44348/2021.

Codice Doc: 9E-2B-2E-97-9C-33-5D-53-A9-B9-2D-23-EF-92-6C-50-29-6E-12-F3
Documento firmato digitalmente da BUCCI ROBERTO il 09/11/2021. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Direttore DAP di Lecce
e UOC Servizio Territorio
Ing. Roberto BUCCI

Il GdL
Dott.ssa Gabriella Trevisi
Dott. Ing. Riccardo Iennarelli

Codice Doc: 9E-2B-2E-97-9C-33-5D-53-A9-B9-2D-23-EF-92-6C-50-29-6E-12-F3
Documento firmato digitalmente da BUCCI ROBERTO il 09/11/2021. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

PROVINCIA DI LECCE | E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0048391/2021 del 23/11/2021
Firmatario: VALERIA PELLEGRINO

GIOVANNI PELLEGRINO
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Avv. GIOVANNI PELLEGRINO
Avv. GIANLUIGI PELLEGRINO
Avv. VALERIA PELLEGRINO

Collaboratori

Avv. BARBARA CATALDI
Avv. FRANCESCO FANASCA
Avv. FRANCESCA GIANNELLI
Avv. AMINA L'ABBATE
Avv. FRANCESCA MONTANARO
Avv. GABRIELLA TRICARICO

Lecce, 22/11/2021

Oggetto: Gala.Sa.Srl. Istanza *ex* art. 208 Dlgs 152/06 per la realizzazione di stazione per la trasferenza della FOR.SU.

Spett. le
Gala.Sa. Srl
in persona del legale rapp.te *p.t.*

galasasrl@pec.it

Spettabile Società,

faccio seguito alla Vostra richiesta formulata nei colloqui intercorsi di esprimere un parere in merito alla assentibilità, in particolare sotto il profilo della compatibilità urbanistico – edilizia, del progetto presentato alla Provincia di Lecce concernente la realizzazione di una *stazione di trasferenza* nel territorio di Galatina ed esaminata la documentazione fornitami significo quanto segue.

*

0. L'impianto in progetto sarà ubicato su terreno in agro di Galatina, località "Li Scorpi", accessibile dalla SP 362, distinto in catasto al foglio 49, particelle 88-100, che il PUG del Comune di Galatina, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 06/12/2005, classifica zona E - per attività primaria, più precisamente E3 con destinazione a scopi agricoli (come da certificato di destinazione urbanistica 11/03/16 n. 35 rilasciato dalla Direzione Territorio e Ambiente del Comune di Galatina).

1. Si tratta della "*parte del territorio, residuale rispetto alle precedenti, di normale sensibilità idrogeologica ed ambientale*" (*cfr.* pag. 68 della Relazione al PUG) normata quindi dal Comune in termini residuali rispetto sia alle zone agricole E1 ed E2, caratterizzate da particolare sensibilità idrogeologica

ed ambientale, sia alla zona E4, di carattere puntuale in quanto ivi insistono attività estrattive dismesse da riqualificare.

Per le zone E3 l'art. 5.2.4 delle NTA del PUG di Galatina stabilisce che in esse sono ammesse oltre ad impianti, attrezzature ed attività industriali connessi all'agricoltura o all'allevamento (peraltro non necessariamente collegati alla conduzione del fondo), anche ulteriori tipologie di impianti non agricoli quali, "*industrie estrattive, depositi di carburante, reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, di acquedotti e fognature,* ***discariche di rifiuti solidi e simili****, stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti e lubrificanti; attività di produzione e trasformazione di energia eolica, solare, fotovoltaica ecc.; l'insediamento di attività pericolose (produzione di fuochi pirotecnici, depositi di gas in bombole e/o in serbatoi)... l'attività di rottamazione auto poiché* ***assimilata ad attività di trattamento rifiuti***".

In base alla disciplina urbanistica che contraddistingue l'area su cui sarà ubicato l'impianto ritengo pertanto che non vi possono essere dubbi circa l'assentibilità del progetto sotto il profilo della sua compatibilità con la pianificazione comunale.

È sufficiente in tal senso l'inserimento tra le destinazioni consentite non solo delle *discariche di rifiuti solidi* ma più in generale anche di impianti "*simili*"; non meno significativo è il generale riferimento nell'ultimo paragrafo dell'articolo 5.2.4 alla "*attività di trattamento rifiuti*" (effettuato al fine di rendere possibile, in quanto *assimilata*, anche l'attività di rottamazione), poiché ciò manifesta ancor più la scelta già pacifica del pianificatore di consentire nelle zone E3, evidentemente in ragione dell'assenza in esse di caratteristiche da salvaguardare, la localizzazione di impianti di interesse generale connessi alla presenza di rifiuti solidi urbani.

2. Nel caso, peraltro, l'impianto è destinato al trattamento della frazione organica, sicché la sua ipotizzata ubicazione in zona agricola è perfettamente in linea anche con il sopraggiunto Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani (PRGRU), definitivamente approvato dalla Regione Puglia con delibera di Consiglio n. 204 del 08/10/2013, il quale prevede con riferimento agli *impianti di compostaggio e trattamento della frazione organica da raccolta differenziata* (Parte II, Capitolo O.2, par. 2.1.2):

- quanto agli *aspetti urbanistico – territoriali* l'esclusione delle zone a destinazione urbanistica A, B e C;

- quanto agli *aspetti strategico – funzionali* il vincolo di localizzazione in "*aree produttive, artigianali ed industriali regolamentate in relazione alla destinazione urbanistica degli atti di Piano vigenti, zone agricole non di pregio o contigue alle stesse*".

Ne deriva che la localizzazione del progettato *impianto di trasferenza* della FORSU in zona E è pienamente compatibile anche con il PRGRU, il quale mentre con riferimento alle aree *produttive, artigianali ed industriali* rimanda alla pianificazione urbanistica locale, rispetto invece alle zone *agricole non di pregio*, neppure opera un tale rinvio. Sicché un impianto di trattamento della FORSU, sarebbe localizzabile in zona E3 del PUG persino a prescindere dalle specifiche previsioni dell'art. 5.2.4 delle citate NTA, che comunque espressamente lo ammettono. Ciò in quanto la zona agricola non di

pregio, ove sussistano tutte le altre condizioni necessarie alla localizzazione, è stata evidentemente ritenuta tra quelle *ex sé* più vocate ad ospitare impianti destinati al trattamento della FORSU.

3. Da quanto sin qui detto deriva altresì che non sono opponibili dal Comune valutazioni discrezionali – *id est* passaggio "politico" in Consiglio Comunale del progetto - in ordine alla sua compatibilità urbanistica che abbiano quale risultato la disapplicazione dell'art. 5.2.4 delle NTA del PUG, in base al noto principio secondo cui "*La disciplina urbanistica contenuta nel P.R.G. è destinata a svolgere i suoi effetti ordinatori e conformativi e le N.T.A. sono atti a contenuto generale, recanti prescrizioni a carattere normativo e programmatico, destinate a regolare la futura attività edilizia (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1052/2007). Le regole di zonizzazione e di localizzazione esplicano efficacia cogente per ogni interessato richiedente concessione edilizia... Non è quindi consentito superare tali prescrizioni... Esse prescrizioni sono infatti espressione dell'ampia discrezionalità del pianificatore in ordine all'utilizzazione delle singole parti del territorio e possono essere successivamente modificate solo in base ad una diversa valutazione degli stessi interessi in gioco, con mutazione della relativa graduazione,* ***senza che comunque possa essere ammessa la loro disapplicazione***" (Cons. St., sez. V, n. 4472/2013).

Del resto lo stesso PUG prevede l'intervento del Consiglio Comunale finalizzato all'approvazione di specifico progetto, limitandolo alla sola ipotesi, **che qui non ricorre**, e cioè del caso in cui la localizzazione di *impianti tecnologici* non sia prevista dallo stesso PUG. In tal senso dispone l'art. 6.1.6 delle NTA concernente le *aree per impianti tecnologici*, che da un lato include espressamente in tali aree le "*zone agricole salvo le zone E1 di massima salvaguardia*", dall'altro stabilisce che "*la localizzazione di dette aree ove non prevista dal PUG avviene contestualmente all'approvazione del progetto della relativa opera da parte del Consiglio Comunale*". Pertanto, ove il PUG espressamente consenta, com'è nel caso, in una determinata zona *agricola* quale la *E3* un *impianto di trattamento rifiuti*, quale è l'*impianto di trasferenza* progettato (peraltro meno impattante rispetto ad una discarica o ad un impianto di rottamazione auto), deve escludersi che il relativo progetto debba essere assentito dal Consiglio Comunale, rientrando la sua approvazione nella esclusiva competenza dirigenziale in esecuzione ed attuazione della pianificazione urbanistica, la quale già a monte per scelta dell'organo politico a suo tempo effettuata consente la realizzazione di un tale impianto.

4.1. Fermo in linea generale quanto precede e volendo entrare nel merito dei lavori sin qui svolti dalla Conferenza dei servizi, appare evidente come sia stato errato in sede di prima riunione (vedi verbale del 25/05/2021) sospendere i lavori "*nelle more dell'acquisizione delle determinazioni del Comune di Galatina sull'assenso alla variante urbanistica*".

Vero è infatti, alla stregua di quanto sin qui esposto, che l'assenso edilizio alla realizzazione dell'impianto (o meglio il favorevole parere del Comune alla sua realizzazione in sede di conferenza dei servizi) non è subordinato all'approvazione di variante urbanistica, poiché il vigente PUG espressamente ammette in zona E3 impianti di trattamento rifiuti ed assimilati.

Lo stesso Comune di Galatina, presente nelle persone del Dirigente competente e del Sindaco, non ha affermato che sia nel caso necessaria

una variante ed anzi ha dato atto (né poteva essere diversamente) che "*le norme tecniche del PUG rimandano ad una possibile realizzazione in zona agricola di discariche di rifiuti urbani e simili*".

Di ciò pare essersi avveduta anche la Provincia che nella successiva seduta del 26/10/2021 non ha più fatto riferimento alla acquisizione della variante; rispetto a quanto avvenuto in tale seduta non può però non stigmatizzarsi, perché evidentemente in contrasto con la vigente pianificazione urbanistica e con la disciplina della conferenza dei servizi, l'intervento meramente interlocutorio del Comune di Galatina, pure presente con il Dirigente competente, laddove lo stesso al quesito del Dirigente provinciale in ordine alla "*compatibilità del progetto con la pianificazione urbanistico – edilizia*", finalizzato ad acquisire *ex* art. 14-*ter*, c. 3, L. n. 241/90 la definitiva ed univoca posizione dell'AC, se da un lato si è ben guardato dall'affermare che sia necessaria una variante (che infatti non serve), dall'altro, sottraendosi all'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge (secondo l'art. 4, c. 2, Dlgs 165/01 "*Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno*"), si è limitato ad affermare che "*alla data non è stato possibile portare la questione all'attenzione degli organi di governo comunali competenti per le funzioni primarie ed essenziali della pianificazione urbanistica del territorio*".

In disparte il fatto che la questione non può non essere ben nota agli organi di governo, per avere il Sindaco partecipato alla prima seduta del 25/05/2021 ed in disparte altresì l'osservazione che tra le due sedute sono intercorsi cinque mesi, ciò che più rileva è il fatto che nel caso non è necessaria alcuna pronuncia degli organi di governo comunali essendosi questa già concretizzata in fase di pianificazione ed essendo il progetto pienamente conforme alla vigente pianificazione.

4.2. L'analisi dei verbali della conferenza con riferimento alla posizione assunta dal Comune di Galatina consente quindi di affermare che il rappresentante del Comune, pur avendo partecipato alla conferenza, non ha espresso ai sensi degli articoli 14-*bis*, c. 3, e 14-*ter*, c. 3, L. n. 241/90, la propria posizione con riferimento alla compatibilità urbanistico – edilizia del progetto (né di assenso, né di dissenso), e ciò pur a fronte delle osservazioni integrative del proponente e dello specifico quesito del Dirigente provinciale presidente della Conferenza formulato nella seconda seduta. In ogni caso il Comune non ha comunicato, come pure imposto dalle predette norme, prescrizioni o condizioni espresse in modo chiaro ed analitico tali da rendere manifesto il vincolo normativo o amministrativo posto a base di un eventuale dissenso, che comunque non può dirsi essere stato espresso; basti dire sul punto che se il Dirigente comunale avesse ritenuto necessaria l'approvazione di variante urbanistica avrebbe quanto meno dovuto concludere per il contrasto, allo stato, del progetto con il PUG indicando la norma di piano che si ritiene violata dal progetto medesimo (conclusioni che, significativamente, non ha espresso).

Considerazioni analoghe valgono anche con riferimento agli altri profili (viabilità e tutela paesaggistica) sui quali il Dirigente comunale ha ritenuto di interloquire. In disparte il fatto che sulla questione della viabilità l'unico ente competente ad esprimersi è proprio la Provincia, essendo l'ubicazione su una strada provinciale, vi è comunque che pur a fronte delle osservazioni ed

integrazioni del proponente anche su tali profili la posizione del Comune ha continuato ad essere inspiegabilmente interlocutoria integrando un mancato parere o, al più, un dissenso immotivato ovvero riferito a questioni che non sono oggetto della conferenza.

5.1. Da ciò deriva che la Provincia, amministrazione procedente, nella prossima seduta non solo potrà ma dovrà (salvo che non emergano dissensi espressi motivati) concludere i lavori della conferenza considerando acquisito l'assenso del Comune di Galatina ai sensi dell'art. 14-*bis*, c. 4, primo periodo, e dell'art. 14-*ter*, c. 7, ultimo periodo, L. n. 241/90.

In caso di dissenso motivato si dovrà comunque pervenire alla conclusione dei lavori sulla base delle posizioni prevalenti e comunque a maggioranza alla stregua dell'art. 14-*ter*, c. 7, primo periodo, L. n. 241/90 e dell'art. 208, c. 3, ultimo periodo, Dlgs 152/02, verbalizzando le opinioni motivatamente dissenzienti.

Ciò in quanto sono peraltro ampiamente decorsi i termini per la conclusione dei lavori della conferenza dei servizi, fissati in 90 giorni sia dalla legge sul procedimento amministrativo, sia dall'art. 208, c. 4, Dlgs 152/06.

5.2. Nella prospettiva della conclusione dei lavori della conferenza si rileva che la P.A. procedente non potrà rigettare l'istanza in virtù di una mera presa d'atto dell'eventuale dissenso, sin qui peraltro non espresso, del Comune, atteso che la conferenza in questione è di tipo decisorio "*essendo destinata a sostituire l'acquisizione di ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato*" (*cfr.* l'art. 208, c. 6, ultimo periodo, Dlgs 152/06) "*sicché, nell'adottare la determinazione conclusiva, l'Autorità procedente è chiamata ad operare una valutazione autonoma delle posizioni prevalenti espresse nel corso del suo svolgimento, senza che il dissenso di una delle Amministrazioni partecipanti, **ancorché tenuta a manifestare un parere vincolante**, produca l'effetto di impedire la prosecuzione del procedimento, svolgendo semplicemente la funzione di rappresentare gli interessi di cui detta Amministrazione è portatrice, comunque rimessi alla valutazione discrezionale finale dell'autorità decidente, la quale rimane libera di recepire o meno quanto osservato nel parere (cfr. Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 24/02/2011, n. 357; Tar Lazio, Latina, 22/12/2009, n. 1345; Tar Marche, Ancona, 6/12/2001, n. 1233)*" (Cass. civ., Sez. Un., 01/02/21, n. 2155, che ha confermato la decisione del TSAP, che aveva ritenuto illegittimo il diniego di autorizzazione fondato sulla mera presa d'atto del dissenso di una delle Amministrazioni partecipanti tenuta ad esprimere un parere vincolante).

Ciò in quanto "*la disciplina dettata dalla L. n. 241 del 1990, art. 14-ter, ai sensi del quale l'Amministrazione procedente deve adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza "**sulla base delle posizioni prevalenti** espresse dalle Amministrazioni partecipanti"*" è "*una regola dal contenuto flessibile, che, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, consente di valutare in concreto, in ragione della natura degli interessi coinvolti, l'importanza dell'apporto delle singole autorità e la tipologia di eventuali dissensi, i quali **non costituiscono manifestazione di attività provvedimentale**, ma di un giudizio formulato in vista di un confronto dialettico, che concorre, per la parte di competenza dell'autorità che lo esprime, a formare il giudizio complessivo posto a fondamento del provvedimento conclusivo (cfr. Cons. Stato,*

Sez. V, 6/11/2018, n. 6273; Cons. Stato, Sez. VI, 21/10/2013, n. 5084; 3/03/2006, n. 1023)" (Cass. civ., Sez. Un., n. 2155/2021).

Sicché conclusivamente, ove permanesse una posizione meramente interlocutoria del Comune o comunque si manifestasse un dissenso non analiticamente motivato, la P.A. procedente alla stregua delle norme che disciplinano la conferenza dei servizi dovrà ritenere acquisito l'assenso, ove mai invece il Comune dissenta motivatamente ed analiticamente, affermando l'incompatibilità urbanistica del progetto, la stessa Amministrazione procedente, stanti le prevalenti posizioni contrarie, dovrà comunque effettuare una valutazione autonoma e nell'esercizio della discrezionalità amministrativa che l'ordinamento le assegna non potrà che determinarsi positivamente, rilasciando l'autorizzazione unica, considerata la certa conformità del progetto al PUG anche alla stregua di quanto ampiamente ed analiticamente dedotto dal proponente.

*

In tal senso è il parere richiestomi.

Grata della fiducia accordatami resto a disposizione per ogni ulteriore necessità o chiarimento.

Distinti saluti.

Avv. Valeria Pellegrino

Valeria Pellegrino

Firmato digitalmente da Valeria Pellegrino
Data: 2021.11.22 20:11:24 +01'00'